

## DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE IN ABITAZIONE PRIVATA (HOME RESTAURANT)

*Il 17 gennaio 2017 la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la prima normativa organica di regolazione del settore dell'attività di ristorazione in abitazione privata. La Commissione Attività Produttive ha elaborato un testo unificato sulla base delle proposte di legge avanzate da diversi Gruppi parlamentari (PD, AP-NCD, SI, M5S).*

*Il provvedimento si propone di regolare un fenomeno recente, ad oggi privo di disciplina, espressione della c.d. sharing economy: privati cittadini, nell'ambito di un'attività non professionale, ricevono presso la propria abitazione ospiti con cui sono entrati in contatto attraverso piattaforme digitali, offrendo loro una cena, dietro pagamento effettuato, solitamente, mediante le stesse piattaforme digitali. Come sottolineato dal relatore, Angelo Senaldi (PD), «si tratta di un primo passo nell'elaborazione di una nuova e specifica legislazione delle recenti modalità di interazione e di intermediazione di attività non professionali di condivisione nate grazie allo sviluppo della rete e delle relative piattaforme digitali».*

*In Italia il fenomeno, secondo un'indagine di Confesercenti, nel 2014 contava già 7 mila cuochi in attività con circa 37 mila eventi realizzati, con un incasso medio di 198 euro.*

*Il testo approvato dalla Camera dei deputati pone degli obblighi in capo ai gestori delle piattaforme digitali attraverso cui avviene il contatto tra il cuoco operatore e l'utente finale.*

*Stabilisce che l'operatore cuoco debba svolgere questa attività in modo non professionale, fissando un limite annuo ai proventi di 5.000 euro. Fissa, inoltre, le caratteristiche che devono essere possedute dall'immobile in cui si esercita l'attività di ristorazione, nonché l'obbligo di rispettare talune procedure igieniche.*

*Dispone infine delle sanzioni che vanno fino alla chiusura dell'esercizio per i soggetti che violano le norme.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata", testo unificato delle proposte di legge AC 3258 Minardo (AP-NCD), AC 3337 Cancellieri (M5S), AC 3725 Basso (PD) e AC 3807 Ricciatti (SI) e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati. Relatore in X Commissione Attività Produttive in Assemblea Angelo Senaldi del PD.

### OGGETTO E FINALITÀ

Il provvedimento si pone come obiettivo la valorizzazione della cultura del cibo tradizionale e di qualità, operata attraverso l'organizzazione di eventi enogastronomici, gestiti attraverso piattaforme digitali. L'**home restaurant** viene definita come attività **occasionale** finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il

tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all'interno delle strutture medesime.

## OBBLIGHI PER IL GESTORE DELLA PIATTAFORMA

Il soggetto **gestore**, inteso come il soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici, deve garantire che le **informazioni** relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano **tracciate e conservate**, nel rispetto delle vigenti norme sulla *privacy*; è tenuto a mettere le informazioni relative alle attività degli utenti iscritti nella disponibilità degli enti di controllo competente; **verifica** che gli utenti operatori cuochi siano **coperti da polizze assicurative** per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di *home restaurant* e che l'unità immobiliare sia coperta da apposita polizza che assicuri per **la responsabilità civile verso terzi**; stabilisce che gli utenti operatori cuochi siano in **possesso dei requisiti** di legge per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale. Fornisce, infine, all'utente fruitore, nel rispetto del **principio di trasparenza**, le **corrette informazioni** relative al servizio offerto e alle polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di *home restaurant*, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione.

Si prevede, inoltre, che le attività di *home restaurant* debbano essere **inserite nella piattaforma almeno trenta minuti prima del loro svolgimento** e che l'eventuale **cancellazione** del servizio prima della sua fruizione debba rimanere tracciata.

Le **transazioni di denaro** sono operate **mediante piattaforme digitali**, che prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità degli utenti operatori cuochi, e avvengono esclusivamente attraverso **sistemi di pagamento elettronico**.

La partecipazione dell'utente fruitore all'evento enogastronomico richiede in ogni caso l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco.

## OBBLIGHI DELL'UTENTE OPERATORE CUOCO

**L'utente operatore cuoco**, ossia il soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di *home restaurant*, deve utilizzare esclusivamente la **propria organizzazione familiare** e parte di **un'unità immobiliare ad uso abitativo**, nonché possedere **requisiti di onorabilità**.

Deve comunicare ai Comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate dalla piattaforma presso le quali si svolgono le attività di *home restaurant*.

Il provvedimento definisce i **requisiti degli immobili ad uso abitativo** destinati all'attività di *home restaurant*, che devono possedere le caratteristiche di **abitabilità** e di **igiene** previste dalla normativa vigente. La norma specifica, inoltre, che l'attività esercitata **non** comporta la **modifica della destinazione d'uso** dell'immobile.

**Il gestore dell'home restaurant è tenuto a** rispettare le buone pratiche di lavorazione e di igiene nonché delle misure dirette a contrastare il fenomeno dell'alcolismo determinate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In tale decreto sono altresì determinate le modalità di controllo.

L'attività di *home restaurant* è considerata **saltuaria** e come tale non può superare il limite **massimo di 500 coperti per anno solare**, né generare proventi **superiori a 5.000 euro**

**annui.** Tale limite di coperti vale in capo all'utente operatore cuoco e in capo all'unità immobiliare ad uso abitativo dove si svolgono le attività di *home restaurant*

**Sono escluse dall'applicazione** della nuova disciplina le **attività non rivolte al pubblico o comunque svolte da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia**, che sono definite libere e non soggette a procedura amministrativa.

Inoltre, se l'utente operatore cuoco organizza un numero di eventi enogastronomici in un anno solare inferiore a cinque ed a 50 pasti totali e l'unità abitativa in cui si svolge l'evento viene utilizzata nel corso di un anno solare per un numero di volte inferiore a cinque, l'attività viene definita di *social eating* e non sono previsti obblighi assicurativi, di comunicazione ai Comuni e di rispetto delle pratiche in materia di igiene stabilite con decreto ministeriale.

Si prevede inoltre che l'attività di *home restaurant* **non possa essere esercitata** nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate **attività turistico-ricettive** in forma non imprenditoriale o attività di **locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni**.

## **CONTROLLI E SANZIONI**

Entro 90 giorni dalla data dell'approvazione della legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di *home restaurant*.

In caso di esercizio dell'attività di *home restaurant* **in assenza comunicazione ai Comuni**, è disposta la **cessazione** dell'attività medesima e l'applicazione della **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.